

**COMUNE DI FERNO**  
**PROVINCIA DI VARESE**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE  
E LA DISCIPLINA DELLA  
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

**(ARTICOLO 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N.  
12, D.G.R. N. 8/7977 DEL 6 AGOSTO 2008 E MODIFICA CON  
D.G.R. N. 8/8139 DEL 01/10/2008)**

Approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 05/11/2008

## **ARTICOLO 1**

### **FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Ferno ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e della Deliberazione Giunta Regionale n. 8/7977 del 6 agosto 2008.

## **ARTICOLO 2**

### **ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Ferno ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organo tecnico – consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche demandate al Comune in tutte le materie in cui questo è competente.

## **ARTICOLO 3**

### **COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune ai sensi dell'articolo 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, nonché ad esprimere pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Il Sindaco e i tecnici dell'Area Territorio hanno, comunque, la facoltà di sottoporre alla Commissione per il paesaggio quesiti su altri problemi riguardanti l'assetto paesaggistico del territorio comunale.
3. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano paesaggistico Regionale e dei criteri regionali sopraccitati;
4. La Commissione valuta gli interventi proposti, oltre che in base ai criteri suesposti, in relazione alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene.

## **ARTICOLO 4**

### **COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è composta da n. 3 soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico – ambientale.
2. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore dell'Area Territorio o altro dipendente della struttura tecnica responsabile dell'istruttoria da questi delegato.
3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
5. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura.
6. La Commissione è composta da professionisti quali architetti, geometri, periti edili, ingegneri, geologi.
7. La commissione del paesaggio è nominata dalla Giunta comunale su una rosa di nominativi eventualmente richiesti agli ordini professionali competenti.
8. Un esponente della Commissione, con le competenze di cui all'art. 1 comma 4, può essere indicato dalle Minoranze Consiliari.
9. Il Presidente della Commissione è nominato tra i componenti della Commissione stessa, con il medesimo provvedimento di nomina della Commissione.
10. In sede di prima Convocazione la Commissione nomina il Vicepresidente che in caso di mancanza del Presidente ne espleta le medesime funzioni.

## **ARTICOLO 5**

### **INCOMPATIBILITA' O CONFLITTO DI INTERESSI**

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale, ovvero di componente della Giunta Comunale o della Commissione edilizia;
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il paesaggio.
3. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
4. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti fino al terzo grado od affini o al coniuge.

5. I componenti della Commissione per il paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui sopra, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

## **ARTICOLO 6**

### **DURATA DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata, e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.
2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione. I membri devono essere dichiarati decaduti con apposito provvedimento del Sindaco.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente regolamento.

## **ARTICOLO 7**

### **CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è convocata dal Presidente della commissione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, almeno tre giorni prima della seduta, detto termine può essere ridotto in casi di urgenza, in base alla valutazione del Presidente e, comunque non può essere inferiore a 24 ore.
2. La convocazione è inviata a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica, l'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.
3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due dei componenti.
4. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

## **ARTICOLO 8**

### **ATTIVITA' DI SEGRETERIA**

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno svolte dal personale dell'Ufficio Tecnico comunale – Attività tecniche e procedimenti inerenti l'Edilizia privata.
2. Il segretario predispose la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, contenente il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, l'espressione dei pareri con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta. Il verbale è sottoscritto dal presidente della Commissione, dal Segretario e dai componenti la Commissione presenti.

4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

## **ARTICOLO 9**

### **ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. Nel caso l'esito della votazione non determinasse un giudizio a maggioranza, sarà determinante il voto del Presidente, o, in sua assenza, del Vicepresidente.
2. I componenti della Commissione, qualora si trovino in conflitto di interessi secondo l'art. 5, devono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione relativa all'argomento. L'assenza del componente dovrà risultare dal verbale della riunione.
3. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

## **ARTICOLO 10**

### **ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**

1. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e ne dà comunicazione al Presidente della Commissione per il paesaggio in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge.

## **ARTICOLO 11**

### **INDENNITA'**

1. Ai Componenti elettivi della Commissione spetta, per ogni seduta, una indennità di presenza pari a quella del Consigliere Comunale.

